

COMUNE DI CARONNO VARESINO



REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

INDICE SISTEMATICO

Articolo	Denominazione
1	Ambito di applicazione
2	Competenza
3	Presentazione dell'istanza
4	Istanza di interpello
5	Adempimenti del Comune
6	Efficacia della risposta del Comune
7	Disposizioni finali ed efficacia

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000 n.212 disciplina le procedure e le modalità di svolgimento dell'istituto dell'interpello del contribuente in materia di tributi comunali per i quali il Comune riveste la qualifica di Ente impositore.

2. L'istituto dell'interpello consente a ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di disposizioni tributarie, di formulare quesiti al Comune mediante la presentazione di un'istanza scritta allo scopo di conoscere, in via preventiva, il parere in ordine alla portata e alla corretta applicazione della norma rispetto a casi concreti e personali.

3. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, non configurandosi in questi incertezze interpretative.

Articolo 2

Competenza

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano esclusivamente alle istanze concernenti i tributi per i quali il Comune si configura come Ente impositore.

2. Eventuali istanze concernenti addizionali o compartecipazioni locali a tributi applicati da altri Enti non rientrano nell'ambito di applicazione le presente Regolamento.

Articolo 3

Presentazione dell'istanza

1. Ciascun contribuente, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie, aventi ad oggetto la disciplina di aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto tra Comune e contribuente, può inoltrare per iscritto, al Comune, una circostanza e specifica istanza di interpello concernente l'applicazione delle disposizioni normative al proprio caso, concreto e personale.

2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante o di dare attuazione alla norma oggetto dell'istanza medesima. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Possono presentare domanda di interpello i contribuenti e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica tramite PEC.

5. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 4

Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del legale rappresentante, compreso di codice fiscale;
- b) la circostanza e specifica descrizione del caso concreto e personale, per il quale sussistono obiettive condizioni di incertezza applicativa ed interpretativa della norma di riferimento;
- c) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
- d) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante;

2. L'istanza deve contenere l'esposizione del proprio caso in modo chiaro e univoco, la soluzione interpretativa e il comportamento ai fini tributari che si intende adottare.

3. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede, su invito dell'Ufficio, a regolarizzare l'istanza entro 30 (trenta) giorni dall'invito stesso.

Articolo 5

Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e debitamente motivata, sottoscritta dal Funzionario Responsabile del tributo deve essere comunicata al contribuente, a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC presso i recapiti indicati nell'istanza medesima, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello, ovvero entro la data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente articolo 4, comma 3.

2. Qualora non sia possibile fornire una risposta sulla base dei documenti forniti, il Comune può richiedere, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentare nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo, o per la mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il Comune ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

Articolo 6

Efficacia della risposta del Comune

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l'istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale nella stessa prospettato. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente, purché siano riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa, precedentemente data, nella risposta del Comune.

2. Qualora la risposta del Comune su istanze regolarmente presentate e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il prescritto termine di 90 (novanta) giorni si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione o fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

3. Il Comune può comunicare al contribuente una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente data. Se il contribuente, prima della rettifica, si è già uniformato all'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell'istanza) nessuna pretesa può essere avanzata dal Comune né per il recupero dell'imposta né per le sanzioni. Se, invece, il contribuente non si adegua ai comportamenti prescritti dal Comune, anche in seguito alla rettifica, il Comune stesso procede al recupero della maggiore imposta eventualmente dovuta e i relativi interessi, senza l'applicazione delle sanzioni.

Articolo 7

Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore **il 1° gennaio 2016**.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.